



DETERMINAZIONE

n. 63/SG

del 11 AGOSTO 2025

DIVISIONE: SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO: SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Oggetto: Reclamo avverso sentenza Tribunale Ordinario di Milano, Sez. civile II - Crisi di Impresa e Procedure concorsuali n. 428/25 resa all'esito del procedimento unitario R.G. 532, 532-1, 532-2, 532-3/2024. Affidamento incarico legale. CIG B7F5A3EA4F.

IMPEGNI DI SPESA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio	Fornitore	Descrizione
2025	1835	2025	195	4.380,00	GIORDANO MASSIMO	INCARICHI LEGALI
	Cod. Siope	1331		1.01.08.03.00		
	CUP					
	CIG	B7F5A3EA4F				

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 .

Borgomanero, li 11/08/2025

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Michele Crescentini

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19 dicembre 2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 21 gennaio 2025 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione del bilancio 2025/2027.
- con decreto sindacale numero 16 del 29 agosto 2022 il sottoscritto è stato nominato Segretario Generale del Comune di Borgomanero, con attribuzione delle funzioni dirigenziali ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000 per la Segreteria;
- con decreto sindacale numero 34 del 07/11/2022 il sottoscritto è stato nominato Segretario Generale della Sede convenzionata Borgomanero – Cossato, con conferma delle funzioni dirigenziali ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000 per la Segreteria Generale del Comune di Borgomanero;

Premesso [OMISSIS]

- con sentenza n. 428/25 del 15/05/2025, resa all'esito del procedimento unitario R.G. 532, 532-1, 532-2, 532-3/2024, il Tribunale Ordinario di Milano, Sez. civile II - Crisi di Impresa e Procedure concorsuali, ha dichiarato manifestamente inammissibile la domanda di omologa degli Accordi di Ristrutturazione del debito, ritenendo, invece, sussistenti i requisiti per l'apertura della Liquidazione giudiziale della società, disponendo altresì sui seguenti punti:

- apertura della liquidazione giudiziale di [OMISSIS];
- nomina del Giudice delegato [OMISSIS]
- nomina del Curatore [OMISSIS]
- ordine alla società del deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
- fissazione dell'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 12/11/2025;
- assegnazione ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso della Società debitrice, compresi nella liquidazione giudiziale, del termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza del 12/11/2025, per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, disponendo che le domande depositate

oltre il predetto termine sarebbero considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;

- autorizzazione al Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c., a compiere tutte le attività necessarie per lo svolgimento del proprio incarico;
- ordine al Curatore di procedere immediatamente alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della società, anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ordinando il deposito del verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
- ordine al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di procedere alla redazione dell'inventario dei beni societari, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo eventuali ragioni che la rendono necessaria;

Visto il reclamo presentato dalla società alla Corte d'Appello di Milano ai sensi dell'art. 51 CCII avverso la sentenza di apertura della Liquidazione giudiziale, con il quale la società chiede la sospensione dell'esecuzione e la revoca della sentenza n. 428/25, sulla base di considerazioni che si ritengono non veritiere, errate o comunque non condivisibili: ex multis, le motivazioni del reclamo appaiono contraddittorie e non fondate laddove la società:

- sostiene che il Comune di Borgomanero avrebbe mutato il proprio orientamento volto all'apertura della liquidazione giudiziale in quanto avrebbe raggiunto un accordo transattivo con la società medesima;
- nega di avere riconosciuto il proprio debito nei confronti del Comune di Borgomanero, pur affermando nel contempo di aver con esso raggiunto nelle linee essenziali un accordo (ex art. 57 CCII), accordo il cui primo elemento essenziale era invece proprio il riconoscimento integrale del debito (v. deliberazione consiliare n. 10 del 10/04/2025);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 29/07/2025, con cui si è ritenuto che, alla luce delle considerazioni sopra svolte, non sia stato raggiunto alcun accordo transattivo né alcun accordo ex art. 57 CCII con la società, e che per contro sussistano i presupposti per la liquidazione giudiziale e che tale procedura costituisca per i creditori in generale e per il Comune di Borgomanero in particolare l'unico e contestualmente più tutelante strumento di realizzazione dei propri interessi e di salvaguardia del corretto funzionamento del mercato;

Considerato che con la deliberazione sopra richiamata si è ritenuto pertanto necessario che il Comune si costituisca onde avversare le richieste della società;

Visto il D.Lgs. 14/2019;

Visti l'art. 13 cc. 2 e 5 e l'art. 56, c. 1, lett. h) del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che l'avv. Massimo Giordano dello Studio Ius 40 di Novara è già incaricato di vertenze derivanti e riguardanti il rapporto contrattuale del Comune con [OMISSIS] e la procedura di liquidazione giudiziale (determinazione dirigenziale n. 78/SG del 29/12/2023 e deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 16/04/2024), e ritenuto che ragioni di opportuna unitarietà di strategia anche con riferimento alla particolare complessità, articolatezza e delicatezza della situazione, rendano necessaria l'integrazione dell'incarico al medesimo Legale anche in relazione allo sviluppo in questione;

Stante l'impossibilità di assumere il caso in capo al Settore Avvocatura in ragione del carico lavorativo, anche in relazione alla articolatezza della questione;

Preso atto che il Legale, con comunicazione pervenuta al prot. n. 32069 del 21/07/2025, ha formulato un preventivo di spesa di € 3.000,00 oltre accessori, inferiore ai minimi di legge stante la ripetitività di alcune delle questioni trattate (€ 4.380,00 onnicomprensivi);

Dato atto che la spesa trova copertura al capitolo 1835/195/2025

Visti l'art. 13 cc. 2 e 5 e l'art. 56 c. 1 lett. h) del D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto di dover provvedere all'affidamento dell'incarico ed all'impegno di spesa;

D E T E R M I N A

- 1) Di affidare incarico di assistenza e rappresentanza legale, ai sensi dell'art. 13, cc. 2 e 5, e l'art. 56, c. 1, lett. h) del D.Lgs. 36/2023, all'avv. Massimo Giordano dello Studio Ius 40 di Novara nel giudizio relativo al reclamo presentato dalla società [OMISSIS] alla Corte d'Appello di Milano ai sensi dell'art. 51 CCII avverso la sentenza di apertura della Liquidazione giudiziale n. 428/25 pronunciata dal Tribunale di Milano;

- 2) Di impegnare la somma di € 3.000,00 oltre accessori (spese generali 15%, c.p.a. 4% e i.v.a. 22%), pari a € 4.380,00 complessivi, con imputazione come indicato nel relativo prospetto riepilogativo;
- 3) Di dare atto che il presente affidamento è identificato con CIG B7F5A3EA4F;
- 4) Di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 - allegato n. 4/2, che la spesa viene imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è il Segretario generale.



Città di Borgomanero

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Determina 63/SG del 11 AGOSTO 2025

Oggetto: Reclamo avverso sentenza Tribunale Ordinario di Milano, Sez. civile II - Crisi di Impresa e Procedure concorsuali n. 428/25 resa all'esito del procedimento unitario R.G. 532, 532-1, 532-2, 532-3/2024. Affidamento incarico legale. CIG B7F5A3EA4F.

IMPEGNI DI SPESA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio	Fornitore	Descrizione
2025	1835	2025	195	4.380,00	GIORDANO MASSIMO	INCARICHI LEGALI
	Cod. Siope	1331		1.01.08.03.00		
	CUP					
	CIG	B7F5A3EA4F				

COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 147 bis e 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 21/08/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Anna Maria Battaini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).